

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 195

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IMPOSIMATO, DI BELLA, DE LUCA,
LORETO, LAFORGIA, MICELE, PELELLA, LONDEI, STEFÀNO,
SARTORI e PREVOSTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1994

Norme in materia di appalti di opere e servizi pubblici e di
forniture alla pubblica amministrazione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - È da più parti avvertita, con crescente intensità, l'esigenza di porre finalmente ordine nelle procedure di aggiudicazione di appalti di opere pubbliche e di servizi pubblici, nonché in quelle concernenti le forniture ad organi della pubblica amministrazione.

Tale esigenza si sta manifestando, in correlazione con i noti fatti di Milano, con quel carattere di urgenza che non consente di porre ulteriori indugi perchè si affronti, in modo radicale, il problema della moralizzazione in questo importante settore della vita del Paese.

La proposta legislativa che qui si formula tende a garantire la più limpida trasparenza in tali delicate attività. Essa parte dal postulato della necessità di affidare i compiti connessi alla aggiudicazione di appalti e forniture, nonché alle altre attività a questa strettamente correlate, ad un unico organismo che in sede regionale li gestisca con il massimo di garanzia giuridica. A questo proposito, con il presente disegno di legge si intende costituire in ciascun capoluogo di regione una apposita commissione che, per la sua composizione, per le garanzie previste in ordine al modo di procedere nello svolgimento delle funzioni affidatele, rappresenti un sicuro baluardo contro ogni tentativo di inquinamento criminoso in questa materia.

Da una tipologia del condizionamento criminale nell'esecuzione di opere pubbliche, in base alla quale la criminalità imponeva con attività di subappalto costi più elevati di quelli che si sarebbero avuti in presenza di mercati concorrenziali, si è passati a tipologie in cui la criminalità è un fattore di riduzione dei costi effettivi e di ampliamento dei margini di profitto. Il contenimento dei costi si fonda sull'impiego del lavoro nero o irregolare, nel manca-

to rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e di quelle a garanzia della qualità dell'opera. L'allargamento dei margini di profitto si verifica in presenza di costi unitari per le opere pubbliche tra i più elevati al mondo.

Il contenimento dei costi con modalità illecita è reso possibile dall'inefficienza o dalla complicità delle istituzioni preposte al controllo.

Secondo una dottrina autorevole l'eliminazione dell'attuale frammentazione delle competenze in materia di pubblici appalti, a somiglianza di quanto avviene in altri Stati europei, costituisce la prima e più efficace misura da adottare. La stessa Commissione antimafia, nella sua relazione conclusiva (vedi *Doc. XXIII*, n. 14), sostiene la opportunità di istituire una struttura con il compito di svolgere una funzione di coordinamento e di indirizzo in tema di valutazioni economiche da compiere in sede progettuale.

L'esame del contenuto delle disposizioni in cui il disegno di legge è articolato potrà consentire di cogliere, nella sua intima essenza, la novità ed originalità dell'iniziativa.

L'articolo 1 prevede che in ciascun capoluogo di regione sia istituita una Commissione per le forniture e gli appalti presieduta da un magistrato di Corte d'appello o equiparato, designato dal presidente della Corte d'appello e composta da un ufficiale superiore della Guardia di finanza, da un professore ordinario di diritto amministrativo o di contabilità pubblica designato dal rettore della locale università e da un funzionario di qualifica dirigenziale designato dalla giunta regionale. Per ciascuno di tali componenti effettivi è previsto un supplente. È altresì previsto che la Commissione per ciascuna gara sia integrata da tre

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esperti nelle singole materie nelle quali vertano le forniture e gli appalti, iscritti nei relativi albi professionali, di volta in volta nominati dal presidente della corte d'appello su designazione di apposita terna, per ciascun componente, da parte degli ordini professionali competenti per materia. Ciò al fine di assicurare alla Commissione l'apporto delle fondamentali conoscenze ed esperienze tecniche relative a ciascuna procedura. È altresì previsto che i componenti della Commissione durino in carica tre anni e non possano essere confermati. E quelli di essi che sono legati da rapporto di pubblico impiego sono esonerati dalle funzioni di istituto, per la durata della carica, e collocati fuori ruolo.

L'articolo 2 prevede che la Commissione sia nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che abbia sede presso gli uffici del Commissario del Governo.

Particolarmente importanti sono i compiti istituzionali affidati alla Commissione. Essi sono indicati nell'articolo 3 e consistono:

a) nella assegnazione di forniture e nell'aggiudicazione di appalti di opere e di servizi di competenza: 1) delle amministrazioni dello Stato, operanti nel territorio regionale; 2) della regione medesima; 3) delle province; 4) dei comuni e dei loro consorzi e unioni; 5) delle unità sanitarie locali; 6) di ogni altro ente pubblico non economico a dimensione regionale o infra-regionale; 7) dei concessionari di tali amministrazioni per la costruzione, eventualmente mista a gestione delle opere;

b) nella valutazione delle condizioni indispensabili per autorizzare i subappalti;

c) nella liquidazione delle somme dovute, secondo le norme vigenti, a titolo di revisione prezzi;

d) nella verifica delle offerte anomale;

e) nell'accertamento della osservanza della regola di evitare suddivisioni artificiose degli appalti e delle forniture;

f) nell'indagine sulla indispensabilità delle varianti per le quali le amministrazioni o il concessionario abbiano deciso di stipulare contratti integrativi;

g) nella individuazione del concessionario di costruzione, eventualmente mista a gestione, dell'opera.

Si richiama, tuttavia, la particolare attenzione su due dati salienti: a) nel disegno di legge si prevede l'estensione dei compiti della Commissione anche agli appalti di servizi, oltre a quelli di opere, in modo da consentire che passino attraverso tale nuovo organo collegiale l'affidamento di quegli importanti servizi pubblici (ad esempio, nettezza urbana, latte, trasporto, assistenza) che in sede locale rappresentano spesso il veicolo privilegiato per fenomeni di concussione o corruzione; b) non si prevedono anche le forniture e gli appalti di competenza ministeriale, giacchè per tali procedure dovrà essere adottata, data la loro obiettiva complessità (ad esempio Ente nazionale per le strade), una normativa *ad hoc*.

Corre, altresì, l'obbligo di precisare che con molta probabilità, da parte delle regioni vi sarà una certa riluttanza ad ammettere che la legislazione dello Stato possa incidere su attività amministrative di competenza regionale. Senza voler affrontare in questa sede una problematica complessa come quella del rapporto tra legislazione statale e autonomia regionale, sembra sufficiente osservare che l'intervento del legislatore nazionale trae la sua giustificazione dalla circostanza che viene qui in rilievo l'esigenza di garantire in tutta la pubblica amministrazione in senso lato la più assoluta trasparenza nei comportamenti degli amministratori e dei funzionari e, conseguentemente, la moralizzazione delle relazioni giuridiche tra imprenditori e strutture pubbliche nella materia in questione.

L'articolo 4 delinea l'ambito oggettivo della competenza della Commissione prevista dall'articolo 3. Tale ambito è definito distintamente per gli appalti di opere pubbliche e per le forniture. La Commissione opera relativamente agli appalti per importi superiori a lire 75.000.000 al netto dell'IVA; la somma suindicata è quella minima al di sopra della quale è necessaria l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori per stipulare contratti di appalto di opere pubbliche (articolo 2 della legge 10

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

febbraio 1962, n. 57 nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768). La stessa Commissione è competente relativamente alle forniture il cui valore di stima, al netto dell'IVA, sia superiore a 200.000 unità di conto; tale somma è quella al di sopra della quale è necessario applicare la normativa comunitaria in tema di forniture pubbliche (decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48).

L'articolo 4 è preordinato inoltre a definire l'obbligo per l'amministrazione e i concessionari di mettere a disposizione della Commissione tutti i documenti e ogni altro utile elemento necessari per procedere all'aggiudicazione.

L'articolo 5 esclude la sottoposizione della deliberazione della Commissione a qualsiasi controllo preventivo di legittimità. Tali deliberazioni non sono identificabili come atti di enti locali e quindi esulano comunque dall'ambito degli atti conoscibili dai comitati regionali di controllo; l'irriducibilità delle stesse deliberazioni ad atti regionali esclude la competenza della commissione di controllo sugli atti regionali.

Il fatto che dalle deliberazioni suindicate non discendano spese per lo Stato giustifica l'esclusione del controllo della Corte dei conti. La causa dell'impegno dello Stato è identificabile nel contratto che sarà stipulato dopo la deliberazione della Commissione.

L'articolo 5 inoltre fissa la necessaria subordinazione della stipulazione dei contratti, principali o in variante, alle valutazioni positive della Commissione.

L'articolo 6 riguarda la facoltà di accesso da parte della Commissione a documenti custoditi dall'amministrazione o dal concessionario e utili per decidere.

L'accesso può avvenire anche in via telematica. Al fine di facilitare la rapidità dei rapporti tra Commissione e amministrazione o concessionario è prevista anche la possibilità di trasmettere la decisione adottata ancor prima della motivazione.

L'eventuale inerzia della Commissione, che non adotti entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti alla stessa Commissione alcuna decisione, importa l'eliminazione di qualunque preclusione all'ulteriore corso del procedimento di aggiudicazione e di stipulazione del contratto;

per tanto l'amministrazione che ha iniziato la procedura contrattuale può concluderla.

L'articolo 7, al fine di aumentare la produttività complessiva della Commissione, prevede che quest'ultima possa suddividersi in sottocommissioni, costituite da almeno tre persone. I supplenti possono far parte delle sottocommissioni, che comunque devono essere composte di un numero dispari di persone. La suddivisione deve essere decisa all'unanimità e con la presenza di almeno quattro componenti la Commissione.

Nello schema di norma in esame è altresì prospettata l'ineleggibilità assoluta, fino ad un quinquennio dalla cessazione dell'ufficio, delle persone che ricoprono o abbiano ricoperto l'ufficio di componente della Commissione. L'assolutezza della ineleggibilità esclude che la causa dell'ineleggibilità possa essere rimossa mediante una rinuncia, nell'imminenza delle elezioni. In tale modo, si evita qualunque sospetto di interferenza tra l'ufficio di componente la Commissione e la competizione elettorale.

I componenti e gli esperti della Commissione devono dichiarare di non avere alcun interesse diretto o indiretto relativamente all'opera, fornitura e servizio, oggetto del contratto da stipulare.

Se la dichiarazione è difforme dalla realtà è prevista la nullità del contratto, stipulato dopo che il componente o l'esperto hanno preso parte alla deliberazione della Commissione. Le responsabilità patrimoniali, per i danni conseguenti alla nullità, sono a carico del componente o dell'esperto, che risponderanno anche per gli eventuali reati commessi.

Al fine di evitare qualunque pretesto giustificativo di collusioni o interferenze anomale è introdotto il criterio di compensare i componenti, sia stabili sia supplenti ed esperti, in base alle tariffe professionali. Rimane fermo il trattamento economico ordinario spettante in quanto connesso a posizione d'impiego.

L'articolo 8 concerne l'accesso ai documenti custoditi dalla Commissione; al fine di evitare ostacoli alla efficienza dell'azione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Commissione, che oltretutto deve decidere in tempi brevi, è stato previsto che l'accesso a tali documenti può avvenire dopo l'adozione delle decisioni. Alle Commissioni possono essere inviati esposti, osservazioni, documenti in vista delle scelte che la Commissione stessa deve compiere.

L'articolo 9 prospetta la nullità automatica dei contratti stipulati in difformità dalle norme poste con la legge.

La nullità è accertabile d'ufficio, senza limiti di tempo, e preclude l'integrazione del contratto, che è del tutto privo di efficacia vincolante.

La sanzione della nullità, che nella specie non coesiste con il principio della conservazione del contratto (Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 15 maggio 1992), concorre con l'altra conseguente all'erroneità delle dichiarazioni da parte dei componenti ed esperti (articolo 7).

L'articolo 10 è preordinato ad assicurare le condizioni di indipendenza dei componenti, effettivi o supplenti. Tali condizioni sono date dalla incompatibilità dell'ufficio di componente effettivo o supplente con qualunque incarico pubblico o in impresa pubblica o privata. L'incompatibilità è esclusa, per i componenti supplenti, relativamente agli incarichi pubblici connessi alle posizioni d'impiego. Tale limitata esclusione è giustificata dal fatto che il componente supplente non è esonerato in tutto dal servizio.

Al fine di evitare il rischio di influenze tra cariche pubbliche elettive e la titolarità dell'ufficio di componenti (effettivi o supplenti) è prevista la incompatibilità, rispetto all'ufficio suindicato, per le persone che abbiano ricoperto le cariche elettive pubbliche da meno di cinque anni, da calcolare con riferimento alla designazione.

L'articolo 11 prevede la costituzione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e del tesoro, di un Nucleo interforze di polizia giudiziaria, alle dipendenze del procuratore della Repubblica. Il Nucleo ha il compito di compiere indagini di polizia giudiziaria nel settore oggetto di competenza della Com-

missione. Questa può chiedere al Nucleo le notizie e le informazioni necessarie per l'esplicazione dei compiti della stessa Commissione.

Il decreto di costituzione stabilirà le disposizioni per il funzionamento operativo del Nucleo, che, d'altra parte, deve avere accesso agli archivi informatizzati delle Forze di polizia e a quelli tenuti da organismi abilitati a compiere operazioni finanziarie e obbligati alle identificazioni dei soggetti, autori delle stesse operazioni.

Il riferimento all'organizzazione costituita dal Nucleo interforze è giustificato dal fatto che nell'ordinamento già ne è previsto il modello, a livello provinciale (articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

L'articolo 12 riguarda la costituibilità, sulla base di un regolamento emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di un nucleo, presso ciascuna Commissione, costituito da funzionari tecnici pubblici. Tali nuclei dovranno effettuare verifiche a campione, su richiesta della Commissione o di amministrazioni dello Stato, sull'andamento dei lavori, dei servizi appaltati, sulla regolarità delle forniture.

Il nucleo riferirà alla Commissione, all'amministrazione che ne ha chiesto l'intervento, ed eventualmente all'autorità giudiziaria competente e al procuratore generale presso la Corte dei conti.

L'articolo 13 è preordinato a fissare la durata in carica (un quadriennio) dei componenti della Commissione, nella prima applicazione della legge.

Comunque al fine di evitare un'eccessiva stabilità nell'ufficio è prevista la rinnovabilità dopo un triennio della metà dei componenti, che saranno scelti sulla base di un sorteggio curato dal commissario del Governo.

L'altra metà sarà rinnovata alla fine del quadriennio. Gli altri componenti, nominati dopo il primo periodo di attuazione, dureranno in carica tre anni, decorrenti dalla nomina.

L'articolo 14 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'osservatorio sulla realizzazione delle opere pubbliche con il compito di fornire - attraverso la raccolta e la valutazione di tutte le informazioni utili - un quadro di riferimento per la valutazione dei costi. Si tratta di una proposta della Commissione antimafia.

L'osservatorio svolge anche funzioni di vigilanza e di coordinamento: esercita la massima vigilanza sul rispetto delle norme relative al divieto di raggruppamento di imprese successivo all'aggiudicazione e sul divieto di cessione dell'appalto; assicu-

ra la piena attuazione delle normative antimafia e la coerenza dei regolamenti interni degli enti con le disposizioni di legge; assicura che la garanzia dell'appaltatore a favore del soggetto appaltante, a tutela dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, sia fornita mediante fidejussione bancaria e non assicurativa; controlla che le anticipazioni non subiscano incrementi e vigila sul recupero delle somme, sulla revoca dell'anticipazione e sulla corresponsione degli interessi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita, in ciascun capoluogo di regione, la Commissione per le forniture e gli appalti, di seguito denominata «Commissione», così composta:

a) da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparata, e titolare della relativa funzione, designato dal presidente della corte d'appello, con funzione di presidente;

b) da un ufficiale superiore della Guardia di finanza, designato dal comandante generale della Guardia di finanza;

c) da un professore ordinario di diritto amministrativo o di contabilità pubblica, designato dal rettore della locale università;

d) da un funzionario di qualifica dirigenziale designato dalla giunta regionale;

e) da tre esperti nelle singole materie, sulle quali vertono le forniture o l'appalto, iscritti nei relativi albi professionali, di volta in volta nominati dal presidente della corte d'appello per ciascuna procedura, su designazione di apposite terne, per ciascun componente, da parte degli ordini professionali competenti per materia.

2. Svolge funzioni di segretario della Commissione un funzionario della prefettura del capoluogo appartenente alla carriera direttiva, coadiuvato da dipendenti di qualifica inferiore designati dal prefetto.

3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono designati, con le stesse modalità, i membri supplenti.

4. I componenti effettivi della Commissione durano in carica tre anni, salvo quanto previsto dall'articolo 13, e non possono essere riconfermati.

5. I componenti effettivi legati da rapporto di impiego pubblico sono esonerati dai compiti di istituto e collocati fuori ruolo. Il

servizio prestato quale componente effettivo è equivalente, in tutto, a quello di ruolo.

6. I componenti supplenti hanno diritto di ottenere permessi speciali, in misura non superiore a dieci ore mensili, per partecipare alle sedute, alle quali siano stati invitati, della Commissione, o delle sottocommissioni previste dall'articolo 7, comma 1.

Art. 2.

1. La Commissione è istituita presso gli uffici del Commissario del Governo ed è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

1. I compiti della Commissione sono i seguenti:

a) l'assegnazione di forniture o l'aggiudicazione degli appalti di opere e servizi di competenza delle amministrazioni dello Stato, operanti nel territorio regionale, della regione medesima, delle province, dei comuni e loro consorzi e unioni nonché delle unità sanitarie locali, operanti nella regione, e di ogni altro ente pubblico non economico a dimensione regionale o infra-regionale nonché dei concessionari di tali amministrazioni per la costruzione, eventualmente mista a gestione, delle opere;

b) la valutazione delle condizioni indispensabili per l'autorizzabilità dei subappalti, comunque esclusi nei servizi;

c) la liquidazione delle somme dovute, secondo le norme vigenti, a titolo di revisione prezzi;

d) la verifica delle offerte anormalmente basse con esclusione immediata dalla gara delle ditte i cui ribassi superino il 20 per cento della base d'asta;

e) l'accertamento dell'esistenza di una suddivisione artificiosa degli appalti e delle forniture;

f) l'indagine sulla indispensabilità delle varianti, per le quali l'amministrazione o il

concessionario abbiano deciso di stipulare contratti integrativi;

g) l'individuazione del concessionario di costruzione, eventualmente mista a gestione dell'opera;

h) la vigilanza sul rispetto delle norme relative al divieto di raggruppamento di imprese successivo all'aggiudicazione e al divieto di cessione dell'appalto;

i) il controllo della piena attuazione della normativa contro la criminalità di stampo mafioso anche da parte degli enti pubblici e delle società a partecipazione statale;

l) l'applicazione in modo rigoroso dello strumento delle perizie suppletive e delle varianti in corso d'opera;

m) l'applicazione di un criterio di rotazione tra le imprese, ove non sia in contrasto con criteri di convenienza per la pubblica amministrazione.

2. La Commissione svolge altresì la funzione di coordinamento e di indirizzo in tema di valutazioni economiche da compiere in sede progettuale. Provvede, a tal fine, alla raccolta e alla elaborazione dei dati e delle informazioni, anche attraverso sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso le opere. La garanzia dell'appaltatore a favore del soggetto appaltante a tutela dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto è fornita mediante fidejussione bancaria e non assicurativa.

Art. 4.

1. La Commissione esplica i compiti previsti nell'articolo 3 relativamente alle procedure di appalto per importi superiori a lire 75.000.000, al netto di IVA, o di forniture il cui valore di stima, al netto di IVA, sia superiore a 200.000 unità di conto europee.

2. Le amministrazioni pubbliche indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nonché i concessionari ivi citati, provvedono a trasmettere, anche in via telematica, alla Commissione i bandi o gli avvisi di gara pubblicati con tutta la documentazione presentata dalle ditte concorrenti ai fini

dell'assegnazione delle forniture o dell'aggiudicazione delle gare. Le stesse amministrazioni e i concessionari provvedono, altresì, a porre a disposizione della Commissione ogni altro utile elemento per l'esercizio delle attribuzioni indicate nelle successive lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del medesimo comma 1 dell'articolo 3. Analogamente si provvede per le procedure di assegnazione e di aggiudicazione a trattativa privata.

Art. 5.

1. Le deliberazioni della Commissione non sono sottoposte ad alcun controllo preventivo di legittimità.

2. Dopo la scelta o l'individuazione della parte aggiudicataria, l'amministrazione o il concessionario stipulano il contratto.

3. Dopo la verifica di indispensabilità della variante, l'amministrazione o il concessionario possono stipulare il relativo contratto integrativo.

Art. 6.

1. La Commissione può accedere, anche in via telematica, ai documenti custoditi dall'amministrazione o dal concessionario e relativi direttamente o indirettamente alle fattispecie sulle quali la Commissione stessa deve decidere.

2. Le decisioni della Commissione, devono essere trasmesse all'amministrazione o al concessionario entro lo stesso giorno della loro adozione; possono essere trasmesse telematicamente o via *fax*.

3. Le motivazioni delle decisioni possono essere trasmesse, anche con gli strumenti indicati nel comma 2, entro i cinque giorni successivi all'adozione delle decisioni stesse.

4. Ove non sia adottata alcuna decisione entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti da parte dell'amministrazione o del concessionario che abbiano bandito la gara o scelto la controparte mediante trattativa privata, procedono l'amministrazione o il concessionario medesimi.

Art. 7.

1. La Commissione può suddividersi, mediante decisione unanime assunta con la presenza di almeno quattro componenti, in rapporto all'andamento dei flussi di lavoro, in sottocommissioni, costituite da un numero dispari di persone almeno pari a tre e delle quali possono far parte anche i componenti supplenti.

2. La sottocommissione decide a maggioranza e con la presenza di almeno tre componenti.

3. La titolarità dell'ufficio di componente effettivo o supplente della Commissione è causa di ineleggibilità assoluta per un periodo di cinque anni dalla cessazione dall'ufficio stesso.

4. I componenti, sia effettivi sia supplenti, e gli esperti devono dichiarare di non avere prestato la propria attività per l'opera, la fornitura e i servizi oggetto del contratto, di non avere interessi diretti o indiretti alla stipulazione del contratto, di non essere associati a professionisti od operatori comunque interessati all'opera, alla fornitura, ai servizi suindicati.

5. La falsità della dichiarazione, ferme le eventuali responsabilità penali, importa la nullità dell'eventuale contratto stipulato e la responsabilità personale del dichiarante per gli eventuali danni conseguenti alla nullità.

6. Fermo il diritto al trattamento economico ordinario spettante in base alle rispettive posizioni d'impiego, i componenti della Commissione, sia effettivi o supplenti sia esperti, sono compensati in modo forfettario secondo le tariffe professionali, in rapporto a ciascuna procedura alla quale abbiano partecipato; le tariffe sono ridotte del 30 per cento.

Art. 8.

1. I documenti custoditi dalla Commissione sono accessibili dopo l'adozione delle decisioni.

2. Chiunque vi abbia interesse può far pervenire alla Commissione esposti, osservazioni, documenti, purchè pertinenti rispetto agli affari da trattare.

Art. 9.

1. I contratti stipulati in difformità dalle disposizioni della presente legge sono nulli.

Art. 10.

1. L'ufficio di componente effettivo o supplente della Commissione è incompatibile con qualunque incarico pubblico, con esclusione di quelli connessi alla posizione di impiegati pubblici dei componenti supplenti, o in impresa pubblica o privata.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti della Commissione le persone che abbiano ricoperto cariche elettive pubbliche da meno di cinque anni rispetto alla designazione.

3. Per le università la Commissione di cui agli articoli 1 e 2 è istituita presso il Ministero dell'immunità e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 11.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e del tesoro, è costituito, presso ciascuna Commissione, un Nucleo interforze di polizia giudiziaria alle dipendenze del procuratore della Repubblica con il compito di svolgere, su determinazione della competente autorità giudiziaria, indagini ed accertamenti nelle materie di competenza della Commissione medesima. La Commissione ha facoltà di richiedere al Nucleo le notizie e le informazioni utili al fine dell'espletamento delle proprie funzioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo interforze, che ha accesso agli archivi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gestiti con sistemi informativi dai vari corpi di polizia e a quelli previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 12.

1. Con regolamento da adottare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sono disciplinati la istituzione ed il funzionamento, presso ciascuna Commissione, di un nucleo ispettivo di tecnici, comandati da pubbliche amministrazioni statali e da altri enti pubblici, con il compito di effettuare, con il metodo del campione, a richiesta della Commissione medesima e di altre amministrazioni dello Stato, verifiche sull'effettivo andamento dei lavori e dei servizi appaltati o sulla regolarità delle forniture connesse.

2. Il nucleo ispettivo è tenuto a riferire all'organo richiedente, nonché, all'occorrenza, all'autorità giudiziaria competente ed alla procura generale presso la Corte dei conti, quanto rilevato nel corso degli accertamenti effettuati.

Art. 13.

1. In sede di prima applicazione della presente legge i componenti della Commissione durano in carica quattro anni. Tuttavia, la metà di essi, scelti per sorteggio da effettuarsi a cura del Commissario del Governo, vengono rinnovati alla scadenza del terzo anno e l'altra metà alla scadenza del quarto anno. I successivi nominati durano in carica in ogni caso tre anni dalla loro nomina.

Art. 14.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'osservatorio sulla realizzazione delle opere pubbliche con il compito di fornire, attraverso la raccolta e la valutazione di tutte le informazioni utili, un quadro di riferimento per la valutazione dei costi.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 esercita la vigilanza sul rispetto delle norme relative al divieto di raggruppamento di imprese successivo all'aggiudicazione e sul divieto di cessione dell'appalto; assicura la piena attuazione della normativa contro la criminalità di stampo mafioso e la coerenza dei regolamenti interni degli enti con le disposizioni di legge in vigore; assicura che la garanzia dell'appaltatore a favore del soggetto appaltante, a tutela dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, sia fornita mediante fidejussione bancaria e non assicurativa; controlla che le anticipazioni non subiscano incrementi e vigila sul recupero delle somme, sulla revoca delle anticipazioni e sulla corresponsione degli interessi eventualmente previsti.